



# CITTÀ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

ORDINANZA N° 82 DEL 04.04.2020

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione dei mercati giornalieri e settimanali sul territorio di Amantea - Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza nr. 3 del 10.3.2020.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che con l'Ordinanza n. 3 del 10.03.2020, in attuazione della normativa emergenziale vigente, veniva disposta, tra l'altro, la sospensione delle attività di vendita all'interno dei mercati ortofrutticoli giornalieri di piazza Mercato Nuovo del Capoluogo e di via Mercato della Frazione Campora San Giovanni e dei mercatini settimanali di via Dalla Chiesa/via Vulcano/via Ferrara del Capoluogo e via delle Ginestre della Frazione Campora San Giovanni;

PRESO ATTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i DPCM 8, 9, 11, 22 marzo 2020 nonché le Ordinanze del Ministro della Salute 20 e 28 marzo 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;



# CITTÁ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## CONSIDERATO

che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto il Governo ad estendere, con DPCM del 1 aprile 2020, tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con le normative richiamate, fino al 13 aprile 2020;

che analoga decisione è stata adottata anche dalla Regione con Ordinanza del P.G.R. n. 25 del 3 aprile 2020 che ha esteso alla data del 13 aprile 2020 le ulteriori misure di contenimento adottate con i provvedimenti regionali richiamati;

RITENUTO opportuno, alla luce delle normative sopra citate, dover mantenere le ulteriori misure di contenimento adottate con l'Ordinanza di cui in premessa, richiamandone in toto le motivazioni tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione svolta sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali i mercati giornalieri e settimanali su suolo pubblico che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

## VISTI

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Per le motivazioni in premessa che formano parte integrante della presente Ordinanza, la proroga fino a tutto il 13 aprile 2020, dell'Ordinanza nr. 3 del 10.03.2020, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività di vendita all'interno dei mercati ortofrutticoli giornalieri di piazza Mercato Nuovo del Capoluogo e di via Mercato della Frazione Campora San Giovanni, nonché dei mercatini settimanali di via Dalla Chiesa/via Vulcano/via Ferrara del Capoluogo e via delle Ginestre della Frazione Campora San Giovanni.



# CITTÁ DI AMANTEA

( Prov. di Cosenza )

## DISPONE

– la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Cosenza;  
– la trasmissione alle Forze dell'ordine operanti sul territorio, alle quali ne è demandata l'esecuzione:

1. alla Stazione Carabinieri sede di Amantea;
2. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
3. al Comando di Polizia Municipale;

## DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione sul sito web istituzionale all'indirizzo [www.comuneamantea.gov.it](http://www.comuneamantea.gov.it).

## AVVERTE CHE

– la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 13 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;  
– salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza avrà durata fino al 13 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

4 aprile 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Surace – Turco – Nuovo)